

MetLife Europe d.a.c.

Rappresentanza Generale per l'Italia

MetLife Europe Insurance d.a.c.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Contratto di assicurazione **Creditor Protection Insurance**

Convenzione assicurativa n. CL/25/006 stipulata da Agos Ducato S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

I documenti che compongono il Set informativo sono i seguenti:

- **DIP Vita - Documento informativo precontrattuale vita**
- **DIP Danni - Documento informativo precontrattuale danni**
- **DIP aggiuntivo Multirischi - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo multirischi**
- **Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario e dell'Informativa Privacy**
- **Facsimile del Modulo di adesione al Programma Assicurativo**

Informazioni importanti

- La polizza assicurativa è **connessa ad una carta di credito** emessa da Agos Ducato Spa e rimane in vigore per il periodo di validità della carta.
- La polizza assicurativa è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere la carta di credito o per ottenerla a condizioni diverse.
- L'assicurato può **recedere** dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza assicurativa.

Il contratto è stato predisposto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari" redatte da ANIA il 6 febbraio 2018.

MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 415123. Amministratori: Carmina Dragomir (cittadina romena), Deirdre Flannery (cittadina irlandese), Nuria Garcia (cittadina spagnola), Nick Hayter (cittadino inglese), Merilee Matchett (cittadina australiana), Cyrille Roux (cittadino francese), Tony O'Riordan (cittadino irlandese).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicuratrici.

MetLife Europe Insurance d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2, Irlanda, registrazione n. 472350. Amministratori: Carmina Dragomir (cittadina romena), Deirdre Flannery (cittadina irlandese), Nuria Garcia (cittadina spagnola), Nick Hayter (cittadino inglese), Merilee Matchett (cittadina australiana), Cyrille Roux (cittadino francese), Tony O'Riordan (cittadino irlandese).

Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c., Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Direzione Generale, Via Olona n. 2, 20123 Milano, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083681002, REA n. 1348921, abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00109 dell'Elenco I annesso all'Albo delle Imprese Assicuratrici.

Assicurazione Creditor Protection Insurance

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa che realizza il prodotto: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia



Prodotto: CL/25/006

Questo documento è stato realizzato in data 10/02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una polizza **connessa ad una carta di credito** - nota sul mercato come Creditor Protection Insurance (CPI) o Payment Protection Insurance (PPI) - che rimane in vigore per il periodo di validità della medesima. La polizza è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere la carta di credito o per ottenerla a condizioni diverse.

La polizza è offerta da Agos Ducato Spa, in qualità di contraente della convenzione assicurativa n. CL/25/006, ai propri clienti che hanno sottoscritto un contratto di carta di credito e ha lo scopo di proteggere l'assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona e limitare la capacità di rimborso della carta di credito.



Che cosa è assicurato / Quali sono le prestazioni?

La polizza prevede le seguenti garanzie:

- ✓ **Decesso** per qualsiasi causa
Somma assicurata:
 - **carta di credito revolving**, importo pari al doppio del saldo della carta alla data del sinistro;
 - **carta di credito a saldo**, importo pari al doppio dell'importo dell'estratto conto mensile della carta alla data del sinistro.L'impresa paga la somma assicurata se l'assicurato muore per qualsiasi causa, fino a € 20.000.
- ✓ **Malattia Grave**
Somma assicurata:
 - **carta di credito revolving**, importo pari al doppio del saldo della carta alla data del sinistro;
 - **carta di credito a saldo**, importo pari al doppio dell'importo dell'estratto conto mensile della carta alla data del sinistro.L'impresa paga la somma assicurata se all'assicurato viene diagnosticata per la prima volta una malattia grave nel periodo di validità della polizza, fino a € 20.000.



Che cosa NON è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ non soddisfano i requisiti di assicurabilità indicati nella sezione "A chi è rivolto questo prodotto?" del DIP aggiuntivo Multirischi;
- ✗ sono portatrici di invalidità/inabilità permanente superiore al 33% riconosciuta da INPS, INAIL o altro ente pubblico preposto;
- ✗ sono inserite nelle liste sanzionatorie internazionali o a contrasto del finanziamento del terrorismo o hanno legami con soggetti inseriti in queste liste;
- ✗ hanno legami con Paesi sotto embargo o considerati a rischio dalla normativa antiriciclaggio o di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie, sono escluse dalla polizza le conseguenze di:

- ! uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- ! alcolismo acuto o cronico;
- ! affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all'AIDS;
- ! tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- ! guerra o insurrezione;
- ! qualsiasi incidente aereo o di volo, ad eccezione del caso in cui l'assicurato si trovi, come semplice passeggero, a bordo di un volo autorizzato al trasporto di passeggeri;
- ! atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva;
- ! tutti i rischi nucleari;
- ! infortunio antecedente alla data di inizio della polizza.

Per la garanzia **Decesso**:

- ! è inoltre escluso il suicidio dell'assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di adesione alla polizza.

Per la garanzia **Malattia Grave**:

- ! è previsto un periodo di carenza di 90 giorni consecutivi a partire dalla data di inizio della polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma la garanzia Malattia Grave deve essere certificata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- L'assicurato deve:
 - pagare il premio;
 - comunicare nel più breve tempo possibile alla compagnia tutti i dati utili (comprese le informazioni su reddito, patrimonio e origine dei fondi) per consentire alla compagnia di verificare la clientela così come previsto dalla normativa antiriciclaggio.

- In caso di sinistro, il beneficiario deve denunciarlo tempestivamente per iscritto all'Impresa, presentando la seguente documentazione distinta per garanzia:

Decesso per qualsiasi causa

- Certificato di morte
- Certificato necroscopico rilasciato dall'ASL di competenza
- In caso di decesso a seguito di malattia, cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia
- In caso di decesso a seguito di infortunio, verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento

Dovranno inoltre essere inviati all'Impresa anche i seguenti documenti se esistenti:

- Verbale redatto dalle autorità intervenute
- Certificato autoptico
- Accertamento dell'invalidità permanente totale rilasciato dall'INPS o altro ente pubblico

Malattia Grave

- Cartella clinica relativa alla prima diagnosi della malattia grave



Quando e come devo pagare?

Il premio è mensile ed è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età dell'assicurato, al suo stato di salute e alle attività professionali svolte. Il premio viene addebitato dalla contraente sulla carta di credito dell'assicurato ed è versato da quest'ultima alla compagnia su base mensile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del modulo di adesione alla polizza da parte dell'assicurato.

La copertura assicurativa inizia alle ore 24.00 del giorno di primo utilizzo della carta di credito e rimane in vigore per un mese, a condizione che il premio sia pagato. Successivamente, salvo disdetta, la copertura si rinnova tacitamente di mese in mese, a condizione che, alla data del rinnovo:

- siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità;
- la convenzione assicurativa stipulata tra la contraente e la compagnia sia in vigore;
- il premio sia pagato.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

L'assicurato ha diritto di recedere dall'intero contratto (comprensivo sia delle garanzie vita che delle garanzie danni) entro 60 giorni dalla data di inizio della polizza, mediante semplice richiesta scritta, da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R alla compagnia presso la contraente. In questo caso, l'assicurato ha diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del premio al netto delle imposte e della porzione di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

L'assicurato ha diritto di disdire il contratto su base mensile, mediante semplice richiesta scritta in forma libera da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R alla compagnia presso la contraente, con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data di scadenza del periodo assicurativo mensile. In questo caso la polizza cessa e nulla sarà più dovuto.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

SI NO

Assicurazione Creditor Protection Insurance

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

(DIP Danni)



Compagnia:

MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia
MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto:

CL/25/006

Questo documento è stato realizzato in data 10/02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una polizza **connessa ad una carta di credito** - nota sul mercato come Creditor Protection Insurance (CPI) o Payment Protection Insurance (PPI) - che rimane in vigore per il periodo di validità della medesima. La polizza è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere la carta di credito o per ottenerla a condizioni diverse.

La polizza è offerta da Agos Ducato Spa, in qualità di contraente della convenzione assicurativa n. CL/25/006, ai propri clienti che hanno sottoscritto un contratto di carta di credito e ha lo scopo di proteggere l'assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona e limitare la capacità di rimborso della carta di credito.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede le seguenti garanzie:

- ✓ **Invalidità Permanente Totale** pari o superiore al 60% a seguito di infortunio o malattia

Somma assicurata:

- **carta di credito revolving**, importo pari al doppio del saldo della carta alla data del sinistro;
- **carta di credito a saldo**, importo pari al doppio dell'importo dell'estratto conto mensile della carta alla data del sinistro.

La compagnia paga la somma assicurata se l'assicurato ha un infortunio o una malattia che causa un'invalidità permanente totale pari o superiore al 60%, fino a € 20.000.

- ✓ **Inabilità Temporanea Totale** a seguito di infortunio o malattia (ITT)

Somma assicurata:

- **carta di credito revolving**, importo delle rate della carta che hanno scadenza nel periodo di ITT;
- **carta di credito a saldo**, importo pari al 10% della media degli estratti conto della carta nei 6 mesi precedenti la data di inizio dell'ITT. La prestazione viene pagata ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, per il periodo di ITT documentato.

La compagnia paga la somma assicurata se l'assicurato ha un infortunio o una malattia che causa un'ITT, fino a € 1.000 al mese per 12 mesi per sinistro e 36 mesi per contratto.

- ✓ **Momenti Felici**

Somma assicurata: € 500.

La compagnia paga la somma assicurata in caso di matrimonio civile, nascita di un figlio o adozione di minore da parte dell'assicurato, fino a € 1.000.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ non soddisfano i requisiti di assicurabilità indicati nella sezione "A chi è rivolto questo prodotto?" del DIP aggiuntivo Multirischi;
- ✗ sono portatrici di invalidità/inabilità permanente superiore al 33% riconosciuta da INPS, INAIL o altro ente pubblico preposto;
- ✗ sono inserite nelle liste sanzionatorie internazionali o a contrasto del finanziamento del terrorismo o hanno legami con soggetti inseriti in queste liste;
- ✗ hanno legami con Paesi sotto embargo o considerati a rischio dalla normativa antiriciclaggio o di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

Per le garanzie **Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60%** e **Inabilità Temporanea Totale**, sono escluse dalla polizza le conseguenze di:

- ! uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;
- ! alcolismo acuto o cronico;
- ! affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all'AIDS;
- ! tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- ! guerra o insurrezione;
- ! qualsiasi incidente aereo o di volo, ad eccezione del caso in cui l'assicurato si trovi, come semplice passeggero, a bordo di un volo autorizzato al trasporto di passeggeri;
- ! atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva;
- ! tutti i rischi nucleari;
- ! infortunio antecedente alla data di inizio della polizza;
- ! gravidanza, puerperio e patologie correlate;
- ! malattie mentali o disturbi psichici in genere;
- ! ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata.

Per la garanzia **Inabilità Temporanea Totale**, è inoltre previsto:

- ! un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi a partire dal primo giorno di Inabilità Temporanea Totale.

Per la garanzia **Momenti Felici**, sono esclusi dalla polizza:

- ! i matrimoni civili successivi al primo.

È inoltre previsto:

- ! un periodo di carenza di 365 giorni consecutivi a partire dalla data di inizio della polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono valide senza limiti territoriali. La garanzia Inabilità Temporanea Totale deve essere certificata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- L'assicurato deve:
 - pagare il premio;
 - comunicare nel più breve tempo possibile alla compagnia tutti i dati utili (comprese le informazioni su reddito, patrimonio e origine dei fondi) per consentire alla compagnia di verificare la clientela così come previsto dalla normativa anticiclaggio.
- In caso di sinistro, l'assicurato deve denunciarlo tempestivamente per iscritto alla compagnia, presentando la seguente documentazione:
 - Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% a seguito di infortunio o malattia**
 - Accertamento dell'Invalidità Permanente Totale rilasciato da INPS, INAIL o altro ente pubblico preposto
 - In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di malattia, cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia
 - In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio, verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
 - Dovranno inoltre essere inviati alla compagnia anche i seguenti documenti se esistenti:
 - Verbale redatto dalle autorità intervenute
 - Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio o malattia**
 - Certificazione medica attestante l'inizio e la fine dell'Inabilità Temporanea Totale
 - In caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio sul lavoro, certificato INAIL attestante l'inizio e la fine dell'Inabilità Temporanea Totale
 - Per i lavoratori dipendenti, dichiarazione del datore di lavoro attestante l'inizio e la fine dell'Inabilità Temporanea Totale
 - Per i lavoratori autonomi, certificato della Camera di Commercio relativo all'attività lavorativa
 - Dovranno inoltre essere inviati alla compagnia anche i seguenti documenti se esistenti:
 - Cartella clinica relativa al ricovero
 - Verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
 - Verbale redatto dalle autorità intervenute
 - Momenti Felici**
 - In caso di matrimonio civile, certificato di matrimonio
 - In caso di nascita di un figlio, certificato di nascita con indicazione di maternità e paternità
 - In caso di adozione di minore, attestazione del tribunale di completato processo di adozione



Quando e come devo pagare?

Il premio è mensile e comprensivo di imposta. Il premio viene addebitato dalla contraente sulla carta di credito dell'assicurato ed è versato da quest'ultima alla compagnia su base mensile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia alle ore 24.00 del giorno di primo utilizzo della carta di credito e rimane in vigore per un mese, a condizione che il premio sia pagato. Successivamente, salvo disdetta, la copertura si rinnova tacitamente di mese in mese, a condizione che, alla data del rinnovo:

- siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità;
- la convenzione assicurativa stipulata tra la contraente e la compagnia sia in vigore;
 - il premio sia pagato.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurato ha diritto di recedere dall'intero contratto (comprensivo sia delle garanzie vita che delle garanzie danni) entro 60 giorni dalla data di inizio della polizza, mediante semplice richiesta scritta, da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R alla compagnia presso la contraente. In questo caso, l'assicurato ha diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del premio al netto delle imposte e della porzione di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

L'assicurato ha diritto di disdire il contratto su base mensile, mediante semplice richiesta scritta in forma libera da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R alla Compagnia presso la Contraente, con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data di scadenza del periodo assicurativo mensile. In questo caso la polizza cessa e nulla sarà più dovuto.

Assicurazione Creditor Protection Insurance

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi
(DIP aggiuntivo Multirischi)



Prodotto: CL/25/006

Questo documento è stato realizzato in data 10/02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00110, con Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | tel. 06.492161 | sito internet: www.metlife.it | pec: mel-italia@legalmail.it.

MetLife Europe d.a.c. è una società di capitali del gruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife) costituita in Irlanda ed iscritta al Registro delle Imprese Irlandese (numero di iscrizione 415123) avente Sede Legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda. MetLife Europe d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2, così come definiti dal d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l'Impresa.

MetLife Europe d.a.c. è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) ed è soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.

Il patrimonio netto di MetLife Europe d.a.c. al 31 dicembre 2024 è pari a € 926.834.000 e comprende capitale sociale emesso pari a € 4.379.000, rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000, suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1 ciascuna, di cui 4.379.000 emesse, e altre riserve patrimoniali pari a € 922.455.000. Il valore dell'indice di solvibilità di MetLife Europe d.a.c. è pari al 161%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 673.000.000 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 1.085.000.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 303.000.000. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <http://www.metlife.eu/financial-reports/>.

MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00109, con Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | tel. 06.492161 | sito internet: www.metlife.it | pec: mel-italia@legalmail.it.

MetLife Europe Insurance d.a.c. è una società di capitali costituita in Irlanda ed iscritta al registro delle imprese istituito presso l'ufficio del Registro delle Imprese Irlandese, con numero di iscrizione 472350, con sede legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda. MetLife Europe Insurance d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C89732) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami danni 1, 2, 8, 9, 14, 16 e 18 così come definiti dal D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). Il contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe Insurance d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083681002) ed avente Sede in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l'Impresa.

MetLife Europe Insurance d.a.c. è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00109) ed è soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.

Il patrimonio netto di MetLife Europe Insurance d.a.c. al 31 dicembre 2024 è pari a € 39.019.000 e comprende capitale sociale emesso pari a € 2.048.000, rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000, suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1 ciascuna, di cui 2.048.000 emesse, e altre riserve patrimoniali pari a € 36.970.000. Il valore dell'indice di solvibilità di MetLife Europe Insurance d.a.c. è pari al 264%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 16.275.000 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 42.938.000. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 4.069.000. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <http://www.metlife.eu/financial-reports/>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Sono assicurabili le persone fisiche che al momento dell'adesione alla polizza:

- sono residenti in Italia;
- sono munite di codice fiscale italiano o tessera sanitaria italiana;
- sono titolari di una carta di credito in corso di validità emessa dalla Contraente;
- hanno un'età compresa tra 18 e 69 anni.



Quali costi devo sostenere?

Costi gravanti sul premio

Costo complessivo per emissione, gestione e acquisizione del contratto	60% del premio netto imposte - include il costo di intermediazione pari al 50% del premio netto imposte
--	---

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami dell'Impresa, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:</p> <p style="text-align: center;">METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - UFFICIO RECLAMI Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma Tel. 06.492161 Fax 06.49216300 Indirizzo e-mail: reclami@metlife.it</p> <p>Il reclamante potrà presentare reclamo all'Impresa anche utilizzando il modello disponibile sul sito www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti".</p> <p>Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Per le controversie relative ai contratti assicurativi, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria è obbligatorio presentare ricorso all'Arbitro assicurativo o effettuare il tentativo di Mediazione.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per le controversie relative ai contratti assicurativi, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria è obbligatorio effettuare il tentativo di Mediazione o presentare ricorso all'Arbitro assicurativo.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per risolvere le liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Alla polizza si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). I premi per le garanzie del ramo vita (Decesso e Malattia Grave) non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del ramo danni (Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60%, Inabilità Temporanea Totale e Momenti Felici) sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell'ammontare dei premi. I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5%, derivante da qualsiasi causa, saranno detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'assicurato nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'assicurato è stato affetto da patologie oncologiche e il trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di 10 anni (Legge n. 193/2023 e relativi decreti attuativi) non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tali patologie. Il termine è ridotto da 10 a 5 anni , se la patologia è insorta prima del compimento del 21° anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge n. 193/2023 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori , indicati nella tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa www.metlife.it nella sezione <i>Assistenza Clienti</i> → <i>Comunicazioni ai clienti</i> → <i>Comunicazioni</i> oppure utilizzando il seguente link www.metlife.it/assistenza-clienti/avvisi/comunicazioni .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'assicurato che prima della stipula o del rinnovo del contratto di assicurazione ha fornito informazioni sul proprio stato di salute relative a patologie oncologiche da cui è stato affetto e il cui trattamento attivo si è concluso senza recidive, invia tempestivamente all'impresa o all'intermediario la certificazione che gli è stata rilasciata, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193/2023 e dai successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge n. 193/2023 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto di assicurazione. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA PER AVERE INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA. NON POTRAI INVECE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Polizza Creditor Protection Insurance - Convenzione assicurativa n. CL/25/006
 stipulata da Agos Ducato S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e
 MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Questo documento è stato realizzato in data 10/02/2026 ed è l'ultimo disponibile

Eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente documento potranno essere comunicati ai contraenti/assicurati in formato elettronico via e-mail, attraverso il sito internet della Compagnia www.metlife.it o nell'area riservata, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento Ivass n. 41/2018.

INDICE

GLOSSARIO	2
SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Caratteristiche del prodotto	3
Art. 2 – Conclusione del Contratto / Inizio e termine del Programma Assicurativo	3
2.1 – Formalità di assunzione del rischio e modalità di perfezionamento del Contratto	3
2.2 – Decorrenza e durata del Programma Assicurativo	3
2.3 – Cessazione del Programma Assicurativo	3
2.4 – Recesso	3
2.5 – Disdetta	3
Art. 3 – Premio assicurativo	4
3.1 – Premio	4
3.2 – Modalità di pagamento del Premio	4
3.3 – Rivedibilità del Premio	4
Art. 4 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti	4
4.1 – Dichiarazioni richieste per la valutazione del rischio	4
4.2 – Dichiarazioni richieste dalla Normativa antiriciclaggio	4
Art. 5 – Legge applicabile	4
Art. 6 – Prescrizione	4
Art. 7 – Foro competente / Arbitro Assicurativo / Procedimento di mediazione	4
Art. 8 – Valuta	5
SEZIONE II – OGGETTO DEL CONTRATTO	5
Art. 9 – Programma Assicurativo	5
Art. 10 – Validità territoriale delle garanzie	5
Art. 11 – Persone assicurabili	5
Art. 12 – Limitazioni valide per tutte le garanzie	5
SEZIONE III – GARANZIE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO	5
Art. 13 – Decesso per qualsiasi causa	5
13.1 – Oggetto della garanzia	5
13.2 – Esclusioni	6
13.3 – Prestazione massima	6
Art. 14 – Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% a seguito di Infortunio o Malattia	6
14.1 – Oggetto della garanzia	6
14.2 – Esclusioni	6
14.3 – Prestazione massima	6
Art. 15 – Malattia Grave	6
15.1 – Oggetto della garanzia	6
15.2 – Prestazione massima	7
15.3 – Carenza	7
Art. 16 – Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio o Malattia	7
16.1 – Oggetto della garanzia	7
16.2 – Esclusioni	7
16.3 – Prestazione massima	7
16.4 – Franchigia assoluta	7
Art. 17 – Momenti Felici	7
17.1 – Oggetto della garanzia	7
17.2 – Prestazione massima	8
17.3 – Carenza	8
SEZIONE V – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO	8
Art. 18 – Denuncia di Sinistro	8
Art. 19 – Documenti da allegare alla denuncia di Sinistro	8
Art. 20 – Criteri per la determinazione dell'Indennizzo / Termini per il pagamento del Sinistro	9
SEZIONE VI – RICHIESTA DI INFORMAZIONI / RECLAMI	9
Art. 21 – Richiesta di Informazioni	9
Art. 22 – Reclami	9
22.1 – Reclami all'Impresa di assicurazioni	9
22.2 – Reclami all'Intermediario	9
22.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza	9
INFORMATIVA PRIVACY	10

GLOSSARIO

Alcolismo: abuso di bevande alcoliche, sia di tipo occasionale (alcolismo acuto o ebbrezza alcolica) sia di tipo abituale (alcolismo cronico).

Assicurato: la persona fisica, sulla cui vita o persona viene stipulato il Contratto, che aderisce al Programma Assicurativo e paga il Premio.

Beneficiario:

- per la garanzia Decesso, il beneficiario nominativo designato dall'Assicurato al momento dell'adesione al Programma Assicurativo. In caso di mancata designazione del Beneficiario, l'Indennizzo sarà corrisposto agli eredi testamentari dell'Assicurato o, in assenza di testamento, ai suoi eredi legittimi. Resta inteso che l'Assicurato potrà modificare in qualsiasi momento il Beneficiario o designarlo successivamente, inviando alla Compagnia una comunicazione scritta in forma libera.
- per le altre garanzie, l'Assicurato.

Carenza: periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di Decorrenza del Programma Assicurativo, durante il quale la garanzia è sospesa. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, lo stesso non sarà coperto e la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.

Caricamenti: parte del Premio destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.

Carta di credito: strumento di pagamento elettronico emesso dalla Contraente. Il titolare della Carta di credito può optare per il rimborso in unica soluzione (cd. Carta di credito a saldo) o per il rimborso rateizzato (cd. Carta di credito revolving). In entrambi i casi il titolare non può superare il fido messo a disposizione dalla Contraente.

Compagnia:

- per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60%, Malattia Grave e Inabilità Temporanea Totale, MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma - Tel. 06.492161 - Fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia;
- per la garanzia Momenti Felici, MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma - Tel. 06.492161 - Fax 06.49216300. Nel sito internet www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.

Contraente: Agos Ducato S.p.A. con sede legale e direzione generale in Viale Fulvio Testi, 280 – 20126 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000200619, in data 05/10/2007.

Contratto (o Polizza): il contratto di assicurazione stipulato dall'Assicurato con la Compagnia di persona o tramite Sito internet, anche con Firma elettronica.

Decorrenza del Programma Assicurativo (del Contratto o della Polizza): il momento in cui le garanzie acquistano efficacia.

Durata del Programma Assicurativo (del Contratto o della Polizza): il periodo di efficacia delle garanzie.

Esclusioni: i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.

Firma elettronica: modalità di sottoscrizione di un documento con mezzi informatici. La Polizza può essere sottoscritta con firma elettronica digitale (FED). Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito internet www.agid.gov.it.

Franchigia assoluta: periodo di tempo non rilevante ai fini del calcolo dell'Indennizzo.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia al verificarsi del Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Intermediario: soggetto iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, che è incaricato della distribuzione della Polizza.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da Infortunio.

Misure sanzionatorie internazionali: le disposizioni della normativa nazionale o internazionale (ad es. EU, OFAC) che impediscono l'operatività o l'instaurazione di rapporti verso determinati soggetti, entità o Paesi.

Modulo di adesione al Programma Assicurativo: il documento sottoscritto dall'Assicurato di persona o tramite Sito internet, anche con Firma elettronica, che prova l'adesione al Programma Assicurativo.

Normativa antiriciclaggio: la normativa di cui al D.lgs. n. 231/2007 e sue modifiche e integrazioni successive.

Normativa a contrasto del finanziamento del terrorismo: la normativa di cui al D.lgs. n. 109/2007 e sue modifiche e integrazioni successive.

Persona politicamente esposta: la persona fisica che occupa o ha smesso di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, i suoi familiari e le persone che con lui o i suoi familiari hanno legami stretti.¹

Premio: la somma versata alla Compagnia per le garanzie offerte.

Premio puro: il Premio al netto delle imposte e dei Caricamenti.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Programma Assicurativo: l'insieme delle garanzie offerte dalla Compagnia.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è offerto il Programma Assicurativo.

Sito internet: pagina web della Contraente che può essere utilizzata per stipulare il Contratto.

¹ Come meglio indicato all'art. 1, comma 2, lett. dd) del D.lgs. n. 231/2007.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1 – Caratteristiche del prodotto

Si tratta di una Polizza **connessa alla Carta di Credito** - nota sul mercato come Creditor Protection Insurance (CPI) o Payment Protection Insurance (PPI) - che rimane il vigore per il periodo di validità della medesima.

La Polizza è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere la Carta di Credito o per ottenerla a condizioni diverse.

La Polizza è offerta dalla banca, in qualità di Contraente della convenzione assicurativa n. CL/25/006, ai propri clienti che hanno sottoscritto un contratto di Carta di credito e ha lo scopo di proteggere l'Assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona e limitare la capacità di rimborso della Carta di credito.

La Polizza è abbinata a carte di credito con **fido massimo di € 10.000**.

Art. 2 – Conclusione del Contratto / Inizio e termine del Programma Assicurativo

2.1 – Formalità di assunzione del rischio e modalità di perfezionamento del Contratto

Il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione del Modulo di adesione al Programma Assicurativo di persona o tramite Sito internet, anche con Firma elettronica.

Se l'Assicurato sottoscrive il Modulo di adesione al Programma Assicurativo di persona con firma autografa, riceverà la documentazione contrattuale e precontrattuale in formato cartaceo

Se l'Assicurato sottoscrive il Modulo di adesione al Programma Assicurativo di persona con Firma elettronica o tramite Sito internet, riceverà la documentazione contrattuale e precontrattuale in formato elettronico via e-mail, con facoltà di richiedere gratuitamente una copia in formato cartaceo alla Contraente.

L'Assicurato può chiedere un duplicato cartaceo o informatico dei documenti sottoscritti.

La Compagnia valuta l'assunzione del rischio nel rispetto della Normativa antiriciclaggio.

2.2 – Decorrenza e durata del Programma Assicurativo

Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24.00 del giorno di primo utilizzo della carta di credito e rimane in vigore per un mese, **a condizione che il Premio sia pagato**.

Successivamente, salvo disdetta da esercitarsi nei termini e con le modalità indicate all'art. 2.5, il Programma Assicurativo si **rinnova tacitamente** di mese in mese, a condizione che, alla data del rinnovo:

- siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità indicati all'art. 11;
- la Convenzione assicurativa stipulata tra la Contraente e la Compagnia sia in vigore;
- il Premio sia pagato.

2.3 – Cessazione del Programma Assicurativo

Il Programma Assicurativo cessa:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato;
- b) al pagamento della prestazione assicurata relativa alla garanzia Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% o alla garanzia Malattia Grave;
- c) in caso di revoca o disdetta della Carta di credito;
- d) in caso di esercizio del diritto di recesso;
- e) in caso di esercizio del diritto di disdetta.

Nel caso a) la Polizza cessa alla data del decesso e non è dovuta alcuna restituzione di Premio.

Nel caso b) la Polizza cessa alla data di pagamento della prestazione assicurata e non è dovuta alcuna restituzione di Premio.

Nel caso c) la Polizza cessa alla data di revoca o disdetta della Carta di credito e la Compagnia restituirà all'Assicurato il Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della porzione di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.

Nel caso d) la Polizza cessa alla data del recesso e la Compagnia restituirà all'Assicurato il Premio eventualmente già pagato ai sensi dell'art. 2.4.

Nel caso e) la Polizza cessa alla data della disdetta e non è dovuta alcuna restituzione di Premio.

La Compagnia può sospendere o chiudere la Polizza:

- in caso di violazione della Normativa antiriciclaggio, della Normativa a contrasto del finanziamento del terrorismo e delle Misure sanzionatorie internazionali;
- se l'Assicurato:
 - è inserito nelle liste sanzionatorie internazionali o a contrasto del finanziamento del terrorismo o ha legami con soggetti inseriti in queste liste;
 - ha legami con Paesi sotto embargo o considerati a rischio dalla Normativa antiriciclaggio o di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

2.4 – Recesso

L'Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto entro **60 giorni** dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo, mediante semplice richiesta scritta, da inviare a mezzo di **lettera raccomandata A/R** alla Compagnia presso la Contraente. **Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione**. In questo caso, l'Assicurato ha diritto di ottenere - entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso - il rimborso del Premio al netto delle imposte e della porzione di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.

2.5 – Disdetta

L'Assicurato ha diritto di disdire il Contratto su base mensile, mediante semplice richiesta scritta in forma libera da inviare a mezzo di **lettera raccomandata A/R** alla Compagnia presso la Contraente, con un preavviso di almeno **15 giorni** sulla data di scadenza del periodo assicurativo mensile. In questo caso il Contratto cessa non sarà più rinnovato.

Art. 3 – Premio assicurativo

3.1 – Premio

Il Premio è mensile ed è calcolato moltiplicando il tasso di Premio pari al 0,30% per il saldo mensile della Carta di Credito.

Il Premio viene utilizzato dalla Compagnia per far fronte ai rischi assunti in Contratto. Pertanto, nel caso in cui l'evento assicurato non si verifichi, rimarrà totalmente acquisito dalla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.

3.2 – Modalità di pagamento del Premio

Il Premio viene addebitato dalla Contraente sulla Carta di credito dell'Assicurato ed è versato da quest'ultima alla Compagnia su base mensile. **Ai sensi dell'art. 1901 c.c. se l'Assicurato non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal Contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute l'Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dalla Compagnia. L'Assicurato può riattivare l'assicurazione versando i premi mancanti. In questo caso l'assicurazione riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato paga quanto è da lui dovuto senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione dell'assicurazione, non saranno in ogni caso indennizzati dalla Compagnia.**

3.3 – Rivedibilità del Premio

Nell'ipotesi in cui i dati medi (es. età, rapporto maschi/femmine, sinistrosità, ecc.) non dovessero risultare in linea con le ipotesi di tariffazione, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il tasso di Premio, dandone comunicazione all'Assicurato con un preavviso di **60 giorni**.

Resta inteso che l'Assicurato potrà recedere dal Contratto, senza spese, con un preavviso di **30 giorni** inviando una e-mail a servizio.clienti@metlife.it o una comunicazione a MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma. Se l'Assicurato non esercita il diritto di recesso, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni comunicate dalla Compagnia.

Art. 4 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti

4.1 – Dichiarazioni richieste per la valutazione del rischio

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l'Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:

- sono causa di annullamento del Contratto quando l'Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall'art. 1892 c.c.;
- non sono causa di annullamento del Contratto quando l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall'art. 1893 c.c.

4.2 – Dichiarazioni richieste dalla Normativa antiriciclaggio

L'Assicurato deve comunicare alla Compagnia tutti i dati utili (comprese le informazioni su reddito, patrimonio e origine dei fondi) per consentire alla Compagnia di verificare la clientela così come previsto dalla Normativa antiriciclaggio. Se le dichiarazioni sono false, inesatte, incomplete o non aggiornate, la Polizza può essere annullata e il Beneficiario può perdere del tutto o in parte il diritto a ricevere la prestazione assicurata.

Art. 5 – Legge applicabile

Al Contratto si applica la legge italiana.

Art. 6 – Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 c.c. Il comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono:

- con riferimento alle garanzie classificate nel **Ramo Vita** – Decesso e Malattia Grave – in **10 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
- con riferimento alle garanzie classificate nel **Ramo Danni** – Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60%, Inabilità Temporanea Totale e Momenti Felici – in **2 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Di conseguenza eventuali sinistri denunciati dopo il termine sopra indicato non saranno indennizzati dalla Compagnia.

Art. 7 – Foro competente / Arbitro Assicurativo / Procedimento di mediazione

Per le controversie relative alla Polizza è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del consumatore (Assicurato o Beneficiario). Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio:

- presentare ricorso all'Arbitro assicurativo (Decreto 6/11/2024, n. 215 e modifiche successive) tramite il portale disponibile sul sito internet www.arbitroassicurativo.org;

- effettuare il tentativo di Mediazione (Legge 9/8/2013, n. 98 e modifiche successive) tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.

Art. 8 – Valuta

Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

SEZIONE II – OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 9 – Programma Assicurativo

Il Programma Assicurativo prevede le seguenti garanzie:

- **Decesso** per qualsiasi causa;
- **Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60%** a seguito di Infortunio o Malattia;
- **Malattia Grave**;
- **Inabilità Temporanea Totale** a seguito di Infortunio o Malattia;
- **Momenti Felici**.

Art. 10 – Validità territoriale delle garanzie

Le garanzie sono valide senza limiti territoriali. Le garanzie Malattia Grave e Inabilità Temporanea Totale devono essere certificate da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea.

Art. 11 – Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche che al momento dell'adesione al Programma Assicurativo:

- sono residenti in Italia;
- sono munite di codice fiscale italiano o tessera sanitaria italiana;
- sono titolari di una carta di credito in corso di validità emessa dalla Contraente;
- hanno un'età compresa tra 18 e 69 anni.

Non sono assicurabili le persone fisiche che sono portatrici di invalidità/inabilità permanente superiore al 33% riconosciuta da INPS, INAIL o altro ente pubblico preposto.

- i** Non sono inoltre assicurabili le persone fisiche che:
- sono inserite nelle liste sanzionatorie internazionali o a contrasto del finanziamento del terrorismo o hanno legami con soggetti inseriti in queste liste;
 - hanno legami con Paesi sotto embargo o considerati a rischio dalla Normativa antiriciclaggio o di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

Art. 12 – Limitazioni valide per tutte le garanzie

- i** La Compagnia non offre nessuna garanzia e non paga nessun Indennizzo, se ciò può comportare l'applicazione di sanzioni/restrizioni o l'inosservanza di divieti in base a quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e dai regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America o da altre leggi o regolamenti sulla repressione del terrorismo internazionale.

Per tutte le garanzie, ad eccezione della garanzia Momenti Felici, sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze di:

- **uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico;**
- **Alcolismo;**
- **un'affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all'AIDS;**
- **tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;**
- **guerra o insurrezione;**
- **qualsiasi incidente aereo o di volo, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato si trovi, come semplice passeggero, a bordo di un volo autorizzato al trasporto di passeggeri;**
- **atti di terrorismo, sabotaggi o attentati, qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva;**
- **tutti i rischi nucleari;**
- **Infortunio antecedente alla data di Decorrenza del Programma Assicurativo.**

SEZIONE III – GARANZIE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Art. 13 – Decesso per qualsiasi causa

13.1 – Oggetto della garanzia

In caso di Decesso per qualsiasi causa dell'Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione, paga al Beneficiario la prestazione di seguito indicata:

- **Carta di credito revolving:** una somma pari al doppio del saldo della Carta di credito alla data del decesso, eccetto arretrati ed interessi di mora;
- **Carta di credito a saldo:** una somma pari al doppio dell'importo dell'estratto conto mensile della Carta di credito alla data del decesso. **Non sono coperti gli eventuali utilizzi della Carta di credito successivi al decesso.** Se tale importo è pari a zero, la Compagnia paga una somma pari al doppio dell'importo dell'estratto conto relativo al mese precedente il decesso, e così di seguito, fino al primo mese con estratto conto positivo. **La Compagnia non paga la prestazione assicurata se l'importo degli estratti conto dei 6 mesi precedenti il decesso è pari a zero.**

13.2 – Esclusioni

In aggiunta alle esclusioni previste dall'art. 12, è escluso dal Programma Assicurativo il suicidio dell'Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di adesione al Programma Assicurativo.

13.3 – Prestazione massima

La prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero delle carte di credito e/o dei programmi assicurativi riferibili alla presente Convenzione di cui è titolare, è di **€ 20.000**.

Art. 14 – Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% a seguito di Infortunio o Malattia

14.1 – Oggetto della garanzia

Invalidità Permanente Totale (IPT): la perdita totale e permanente della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, a prescindere dalla professione esercitata, di grado pari o superiore al 60%. L'IPT deve essere causata da Infortunio o Malattia e deve essere riconosciuta con certificazione medica da INPS, INAIL o altro ente pubblico preposto. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche.

In caso di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT), la Compagnia, fermi i casi di esclusione, paga al Beneficiario la prestazione di seguito indicata:

- **Carta di credito revolving:** una somma pari al doppio del saldo della Carta di credito alla data di riconoscimento dell'IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora;
- **Carta di credito a saldo:** una somma pari al doppio dell'importo dell'estratto conto mensile della Carta di credito alla data di riconoscimento dell'IPT. **Non sono coperti gli eventuali utilizzi della Carta di credito successivi alla data di riconoscimento dell'IPT.** Se tale importo è pari a zero, la Compagnia paga una somma pari al doppio dell'importo dell'estratto conto relativo al mese precedente il riconoscimento dell'IPT, e così di seguito, fino al primo mese con estratto conto positivo. **La Compagnia non paga la prestazione assicurata se l'importo degli estratti conto dei 6 mesi precedenti il riconoscimento dell'IPT è pari a zero.**

Se l'Assicurato muore per cause non coperte dalla Polizza prima che la Compagnia abbia accertato l'IPT:

- il Beneficiario può dimostrare il diritto a ricevere la prestazione assicurata consegnando alla Compagnia la documentazione che attesta l'IPT;
- la Compagnia paga al Beneficiario la prestazione assicurata che sarebbe spettata all'Assicurato in vita, se il Sinistro può essere pagato sulla base delle condizioni di Polizza.

i La Compagnia indennizza solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia che non dipendono da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Quindi, se l'Assicurato ha già delle menomazioni quando si infortuna o quando viene diagnosticata la Malattia, la Compagnia indennizza solo le conseguenze che si sarebbero verificate se l'Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare l'aggravamento derivante dalle menomazioni preesistenti.

14.2 – Esclusioni

In aggiunta alle esclusioni previste dall'art. 12, sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze di:

- **gravidanza, puerperio e patologie correlate;**
- **ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata;**
- **malattie mentali o disturbi psichici in genere.**

14.3 – Prestazione massima

La prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero delle carte di credito e/o dei programmi assicurativi riferibili alla presente Convenzione di cui è titolare, è di **€ 20.000**.

Art. 15 – Malattia Grave

15.1 – Oggetto della garanzia

i **Malattia Grave:** una delle seguenti malattie gravi o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: **cancro** (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancro non invasivi in situ, tutti i cancro della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); **ictus** (eccetto attacchi ischemici transitori); **infarto**; **insufficienza renale cronica**; **intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria** (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l'angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); **trapianto di cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo.**

In caso di Malattia Grave diagnosticata per la prima volta all'Assicurato nel periodo di validità della Polizza (MG) la Compagnia, fermi i casi di esclusione, paga al Beneficiario la prestazione di seguito indicata:

- **Carta di credito revolving:** una somma pari al doppio del saldo della Carta di credito alla data della prima diagnosi della MG, eccetto arretrati ed interessi di mora;
- **Carta di credito a saldo:** una somma pari al doppio dell'importo dell'estratto conto mensile della Carta di credito alla data della prima diagnosi della MG. **Non sono coperti gli eventuali utilizzi della Carta di credito successivi alla data della prima diagnosi della MG.** Se tale importo è pari a zero, la Compagnia paga una somma pari al doppio dell'importo dell'estratto conto relativo al mese precedente la data di prima diagnosi della MG, e così di seguito, fino al primo mese con estratto conto positivo. **La Compagnia non paga la prestazione assicurata se l'importo degli estratti conto dei 6 mesi precedenti la data di prima diagnosi della MG è pari a zero.**

La prestazione è pagata se:

- la prima diagnosi della MG non si verifica nel periodo di Carenza;
- la MG è certificata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea.

15.2 – Prestazione massima

La prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero delle carte di credito e/o dei programmi assicurativi riferibili alla presente Convenzione di cui è titolare, è di **€ 20.000**.

15.3 – Carenza

La prestazione viene corrisposta a condizione che la prima diagnosi della MG non si verifichi nel periodo di Carenza pari a **90 giorni consecutivi**, calcolati a partire dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo.

Art. 16 – Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio o Malattia

16.1 – Oggetto della garanzia



Inabilità Temporanea Totale: la perdita totale e temporanea della capacità dell'Assicurato di attendere:

- alla propria professione, se lavoratore;
- ad almeno 2 delle 4 basilari attività inerenti alla vita umana (nutrirsi, vestirsi, lavarsi, muoversi), se non lavoratore.

In caso di Inabilità Temporanea Totale dell'Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia (ITT), la Compagnia, fermi i casi di esclusione, paga al Beneficiario la prestazione di seguito indicata:

- **Carta di credito revolving:** una somma pari alle rate di rimborso mensili della Carta di credito, dovute dopo il periodo di Franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT documentato, eccetto arretrati ed interessi di mora;
- **Carta di credito a saldo:** una somma pari al 10% della media degli estratti conto della Carta di credito dei 6 mesi precedenti la data di inizio dell'ITT. La prestazione viene pagata ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di ITT, per il periodo di ITT documentato.

La prestazione è pagata se l'ITT:

- è iniziata nel periodo di validità della Polizza;
- è certificata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea;
- ha una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta.

16.2 – Esclusioni

In aggiunta alle esclusioni previste dall'art. 12, sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze di:

- gravidanza, puerperio e patologie correlate;
- ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata;
- malattie mentali o disturbi psichici in genere.

16.3 – Prestazione massima

La prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero delle carte di credito e/o dei programmi assicurativi riferibili alla presente Convenzione di cui è titolare, è di **€ 1.000 al mese per 12 mensilità per Sinistro e 36 mensilità per Contratto**.

16.4 – Franchigia assoluta

La prestazione viene corrisposta a condizione che l'ITT abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a **60 giorni consecutivi**, calcolati a partire dal primo giorno di ITT.

Esempio

L'esempio è formulato con riferimento ad una Carta di credito revolving che preveda il pagamento di rate di rimborso mensili pari a € 100.

PERIODO DI ITT	SCADENZA DELLA RATA	INDENNIZZO
12/09/2025 - 30/10/2025	15 del mese	Nessuno il periodo di inabilità è inferiore alla franchigia
12/09/2025 - 27/11/2025	15 del mese	€ 100

Art. 17 – Momenti Felici

17.1 – Oggetto della garanzia

In caso di matrimonio civile, nascita di un figlio o adozione di minore da parte dell'Assicurato, la Compagnia paga al Beneficiario una somma pari a € 500.

La prestazione è pagata se:

- gli eventi assicurati si verificano dopo il periodo di Carenza di 365 giorni consecutivi;
- il matrimonio civile celebrato è il primo.

Se il matrimonio civile è celebrato all'estero, la data del matrimonio è quella di trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile italiano.

i La data di adozione del minore è quella della sentenza definitiva del Tribunale italiano per i minorenni che pronuncia l'adozione o quella di trascrizione del relativo provvedimento nei registri di stato civile italiano se l'adozione è pronunciata all'estero.

17.2 – Prestazione massima

La prestazione massima pagabile, qualunque sia il numero dei Programmi Assicurativi riferibili alla presente Convenzione di cui l'Assicurato è titolare, è di € 1.000.

17.3 – Carenza

La prestazione viene pagata se gli eventi assicurati si verificano dopo il periodo di Carenza di **365 giorni consecutivi**, calcolati a partire dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo.

SEZIONE V – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Art. 18 – Denuncia di Sinistro

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Compagnia, seguendo le istruzioni riportate sul sito internet www.metlife.it nella sezione "Assistenza Clienti" / "Denuncia un Sinistro". Inoltre, per ottenere informazioni ed assistenza sulla denuncia del Sinistro è possibile telefonare al numero **06.492161**. La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati di seguito. L'invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. In caso di denuncia incompleta, la Compagnia comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. Resta inteso che la Compagnia potrà comunque richiedere ulteriore documentazione, a condizione che la richiesta sia circoscritta al Sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l'accertamento del diritto alla prestazione in relazione alla storia e alla natura del Sinistro. La Compagnia si riserva il diritto, a sue spese, di inviare l'Assicurato a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate.

Art. 19 – Documenti da allegare alla denuncia di Sinistro

Decesso per qualsiasi causa

- Certificato di morte
- Certificato necroscopico rilasciato dall'ASL di competenza
- In caso di decesso a seguito di Malattia, cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia
- In caso di decesso a seguito di Infortunio, verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento

Dovranno inoltre essere inviati alla Compagnia anche i seguenti documenti se esistenti:

- Verbale redatto dalle autorità intervenute
- Certificato autoptico
- Accertamento dell'Invalidità Permanente Totale rilasciato da INPS, INAIL o altro ente pubblico preposto.

Invalidità Permanente Totale pari o superiore al 60% a seguito di Infortunio o Malattia

- Accertamento dell'Invalidità Permanente Totale rilasciato da INPS, INAIL o altro ente pubblico preposto
- In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Malattia, cartella clinica relativa alla prima diagnosi della patologia
- In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio, verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento

Dovranno inoltre essere inviati alla Compagnia anche i seguenti documenti se esistenti:

- Verbale redatto dalle autorità intervenute

Malattia Grave

- Cartella clinica relativa alla prima diagnosi della Malattia Grave

Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio o Malattia

- Certificazione medica attestante l'inizio e la fine dell'Inabilità Temporanea Totale
- In caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di Infortunio sul lavoro, certificato INAIL attestante l'inizio e la fine dell'Inabilità Temporanea Totale
- Per i lavoratori dipendenti, dichiarazione del datore di lavoro attestante l'inizio e la fine dell'Inabilità Temporanea Totale
- Per i lavoratori autonomi, certificato della Camera di Commercio relativo all'attività lavorativa

Dovranno inoltre essere inviati alla Compagnia anche i seguenti documenti se esistenti:

- Cartella clinica relativa al ricovero
- Verbale di Pronto Soccorso rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Verbale redatto dalle autorità intervenute

Momenti Felici

- In caso di matrimonio civile, certificato di matrimonio
- In caso di nascita di un figlio, certificato di nascita con indicazione di maternità e paternità
- In caso di adozione di minore, attestazione del tribunale di completato processo di adozione

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli **originali di Polizza** o dei **documenti presentati per la valutazione del Sinistro** qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso della Compagnia e/o quest'ultima contesti l'autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati in fase di Sinistro.

Art. 20 – Criteri per la determinazione dell'Indennizzo / Termini per il pagamento del Sinistro

I criteri per la determinazione dell'Indennizzo sono indicati nella Sezione III - agli articoli denominati "Oggetto della garanzia" - per ciascuna garanzia offerta.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovasse nell'impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

La Compagnia non paga la prestazione assicurata al Beneficiario se:

- è inserito nelle liste sanzionatorie internazionali o a contrasto del finanziamento del terrorismo o ha legami con soggetti inseriti in queste liste;
- ha legami con Paesi sotto embargo o considerati a rischio dalla Normativa antiriciclaggio o di contrasto dell'evasione fiscale internazionale.

SEZIONE VI – RICHIESTA DI INFORMAZIONI / RECLAMI

Art. 21 – Richiesta di Informazioni

L'Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all'indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma oppure, attraverso il sito web, all'indirizzo www.metlife.it cliccando su "Assistenza Clienti". La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un'area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia www.metlife.it, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

Art. 22 – Reclami

22.1 – Reclami all'Impresa di assicurazioni

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o e-mail alla funzione Ufficio Reclami della Compagnia, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:

METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - UFFICIO RECLAMI

Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | Tel. 06.492161 | Fax 06.49216300 | Indirizzo e-mail: reclami@metlife.it

Il reclamante potrà presentare reclamo alla Compagnia anche utilizzando il modello disponibile sul sito www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti".

Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Ove il reclamo dovesse pervenire all'Intermediario, lo stesso, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente alla Compagnia affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.

22.2 – Reclami all'Intermediario

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati per iscritto direttamente alla sua sede e saranno gestiti direttamente dall'Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.

22.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: ivass@pec.ivass.it nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.

Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia o dall'Intermediario.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. e MetLife Europe Insurance d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.

Per risolvere le liti transfrontaliere è possibile attivare la procedura FIN-NET e rivolgersi direttamente al sistema Estero competente (individuabile sul sito internet: <https://finance.ec.europa.eu>) oppure fare reclamo all'IVASS, che provvederà a

coinvolgere il soggetto competente informando il reclamante. Maggiori informazioni sulla procedura sono disponibili al seguente indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per i quali il reclamante abbia già fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

Siamo **MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia** e **MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede amministrativa in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma e sede legale in Irlanda, in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito "MetLife" o "Società"). MetLife rivestirà il ruolo di titolare del trattamento dei suoi dati personali.

MetLife crede fortemente nella protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati personali della propria clientela. Questo documento si riferisce alla nostra "Informativa Privacy" e descrive come utilizziamo i suoi dati personali che raccogliamo e riceviamo nel rispetto della Legge Italiana in materia di Privacy (D.Lgs n. 196/2003 o "Codice Privacy", sue successive modifiche e integrazioni, Regolamento (UE) 2016/679 o "GDPR" e relativa legge di attuazione).

Desideriamo informarla che, al fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, nonché per verificare la qualità dei servizi resi, MetLife ha bisogno di trattare i soli dati personali che la riguardano necessari per stipulare ed eseguire il contratto (es. nome, recapiti, incluso e-mail e numeri telefonici, età, data di nascita, sesso, occupazione, etc.) che possono essere acquisiti:

- i. direttamente da lei;
- ii. tramite terzi, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario, stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali ovvero mediante la consultazione di banche dati, elenchi o registri legittimamente consultabili.

Tenuto conto che nella stipula e gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe fornire dati di terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo (ad es. per la designazione beneficiaria o del referente terzo, per l'estensione della copertura ad altri soggetti, quali il nucleo familiare, testimoni, etc.) le precisiamo che è suo onere, fornire la presente informativa ai terzi suddetti, acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente Informativa Privacy.

Ai fini dell'emissione e gestione della polizza, potrebbe fornire a MetLife o agli altri intermediari assicurativi che collaborano con MetLife, eventuali dati che la normativa qualifica come "particolari categorie di dati personali" indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. la liquidazione di un eventuale sinistro). Per "dato particolare" si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (come, ad esempio, alcune informazioni attestanti il suo stato di salute riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche) e la vita sessuale.

Il conferimento dei suoi dati è pertanto necessario per il perseguimento delle predette finalità e, in alcuni casi, obbligatorio a livello normativo (es. per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o per effettuare le verifiche di coerenza del prodotto assicurativo offerto ai suoi bisogni assicurativi). Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti, né di contattarla per esigenze legate alla gestione del contratto.

Desideriamo inoltre informarla che La presente Informativa viene resa da MetLife anche nell'interesse degli altri titolari del trattamento nell'ambito della c.d. "catena assicurativa", ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007.

Quali sono i suoi diritti?

Il diritto ad essere informati attraverso un'informativa chiara, trasparente e facilmente comprensibile in merito ai suoi diritti e al trattamento dei suoi dati personali, incluse le particolari categorie di dati.

Il diritto di accesso ai suoi dati personali oggetto di trattamento da parte nostra, per verificare che stiamo utilizzando i suoi dati personali nel rispetto della Legge in materia di protezione dei dati.

Il diritto di rettifica per ottenere la correzione dei suoi dati personali se imprecisi o non corretti.

Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali laddove non ci sia per noi una ragione valida per continuare ad utilizzarli (c.d. "diritto all'oblio"). Non si tratta di un diritto assoluto alla cancellazione. Potremmo avere il diritto o l'obbligo di conservare alcune informazioni, ad esempio nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo legale - incluso il mantenimento della copertura assicurativa per il tempo contrattualmente previsto - o qualora vi sia un altro valido motivo giuridico per conservarle.

Il diritto alla limitazione del trattamento. In alcune situazioni lei ha il diritto di "bloccare" o limitare un ulteriore utilizzo delle sue informazioni. Quando il trattamento viene limitato, possiamo ancora archiviare le sue informazioni ma non utilizzarle ulteriormente. Teniamo inoltre degli elenchi delle persone che hanno fatto richiesta per "bloccare" un utilizzo ulteriore dei loro dati personali, al fine assicurare che la limitazione del trattamento venga rispettata in futuro.

Il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di ottenere copia di alcuni dei suoi dati personali che trattiamo e riutilizzarli e condividerli per i suoi scopi personali. Il diritto alla portabilità si applica solamente:

- ai dati personali che ci ha fornito (i.e. non si applica ad ogni altra informazione);
- se il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l'adempimento di un contratto;
- se il trattamento è svolto attraverso mezzi automatizzati.

Il diritto di opporsi al trattamento. Ha il diritto ad opporsi a certi tipi di trattamento dei dati, incluso quello per finalità di marketing diretto (che facciamo solo previo suo consenso).

Diritti relativi al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. Utilizziamo tecnologie per costruire i profili della nostra clientela per offrire i prodotti coerenti alle esigenze assicurative oppure per accettare o respingere in maniera automatizzata richieste di adesione basate su fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e determinare il giusto premio da applicare o la durata della copertura. Ciò implica che dal profilo di rischio riscontrato, potrebbe essere considerato non eleggibile a determinate coperture. In altre circostanze, la sua copertura potrebbe essere interrotta (ad es. per il raggiungimento dei limiti di età o per mancato pagamento del premio entro i limiti consentiti). L'utilizzo di processi decisionali automatizzati per tali finalità è necessario ai fini della conclusione e della gestione dei nostri contratti di polizza, riduce gli errori e aumenta il livello di servizio. Se dovesse ritenere che la nostra tecnologia abbia commesso degli errori, può contattare il nostro Responsabile Privacy per richiedere una verifica scrivendo a info.privacy@metlife.it.

Fatti salvi i diritti sopra indicati, informiamo che, coerentemente con la normativa vigente, in caso di richieste pretestuose, manifestamente infondate e ripetitive, ci riserviamo la possibilità di addebitare un contributo spese in base ai costi amministrativi sostenuti.

Come contattarci o chiedere aiuto

Per ogni domanda o richiesta di aiuto in relazione alla nostra Informativa Privacy, la preghiamo di contattare il nostro **Responsabile della protezione dei dati personali**, i cui recapiti sono di seguito riportati: **Telefono: (+39) 06 492161** o **e-mail info.privacy@metlife.it**.

La preghiamo di contattarci nel caso in cui non fosse soddisfatto delle modalità in cui raccogliamo, condividiamo o utilizziamo i suoi dati personali o per revocare il consenso precedentemente reso, ove possibile. Potrà contattarci utilizzando i recapiti sopra riportati. Nel caso in cui non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta, ha il diritto di presentare un reclamo all' Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio, 121 - 00186, Roma, Tel: **(+39) 06.696771** o visitando il sito www.garanteprivacy.it.

Come possiamo contattarla

Possiamo contattarla attraverso uno o più dei seguenti canali di comunicazione: telefono, mail, e-mail, messaggi SMS, messaggistica istantanea o attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici. Archiviamo le chiamate ed altre registrazioni di comunicazioni in sicurezza secondo quanto previsto dalle nostre politiche di conservazione dalle altre Leggi applicabili. L'accesso a tali registrazioni è limitato agli individui che hanno la necessità di accedervi per le finalità indicate nella presente Informativa.

Come proteggiamo i suoi dati personali

La sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali è fondamentale per noi. Noi disponiamo di misure tecniche, amministrative e fisiche implementate per:

- proteggere i suoi dati personali da accessi non autorizzati e da utilizzi impropri;
- rendere sicuri i nostri sistemi IT e salvaguardare le informazioni;
- assicurare di poter ripristinare i suoi dati nei casi in cui gli stessi siano stati corrotti o persi in situazioni di *disaster recovery*.

Laddove appropriato, utilizziamo la cifratura o altre misure di sicurezza che noi riteniamo appropriate per proteggere i suoi dati personali. Inoltre, rivediamo le nostre misure di sicurezza periodicamente per considerare appropriate nuove tecnologie e per aggiornare le procedure. Ma, nonostante i nostri ragionevoli sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile.

Comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e sondaggi

Previo suo consenso, le offriamo l'opportunità di essere contattato per ricevere materiale promozionale in relazione ai prodotti, offerte speciali o servizi che riteniamo possano essere di suo interesse e comunicazioni commerciali (c.d. marketing diretto). Tali comunicazioni potranno essere effettuate, previo consenso, sulla base di una preventiva attività di profilazione, volta ad individuare i suoi specifici interessi.

Nel caso in cui non volesse più ricevere materiale pubblicitario o promozionale, le offriamo delle semplici modalità per comunicarcelo. Ogni qual volta riceverà direttamente una comunicazione commerciale le verrà detto come potrà ottenere la cancellazione dell'iscrizione. Lei potrà anche selezionare l'opzione "disiscrizione" per ogni comunicazione marketing che le inviamo via mail o modificare le proprie preferenze attraverso il nostro sito web www.metlife.it, scrivendo a MetLife Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma oppure attraverso l'indirizzo e-mail info.privacy@metlife.it.

A chi possono essere comunicati i suoi dati

I suoi dati potranno essere trattati, nell'ambito delle nostre strutture, solo dal personale incaricato della gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in conformità alle disposizioni normative vigenti e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, COVIP, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.

Taluni suoi dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del contenzioso inerente alla polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea e, in particolare, negli Stati Uniti. Relativamente al trasferimento dei dati all'estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Nostra Società.

Per quanto tempo conserveremo le sue informazioni?

La nostra Policy relativa alla conservazione dei dati personali è conforme a leggi e disposizioni in materia di protezione e conservazione di dati personali applicabili specificatamente al settore assicurativo. Esse stabiliscono per quanto tempo possiamo conservare diverse tipologie di dati personali che conserviamo e aggiorniamo regolarmente, fino a 10 anni dalla proposta (qualora non finalizzata) o dalla cessazione della polizza (per gli assicurati o aventi diritto alla prestazione assicurativa).

Cancelliamo in modo sicuro i suoi dati personali quando non abbiamo più motivo di conservarli. L'utilizzo dei dati per effettuare indagini statistiche e di mercato avviene in anonimato.

Per quali finalità di trattamento potremmo chiederle il consenso

Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali (ad es., informazioni attestanti il suo stato di salute e riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche): per consentirci di svolgere le verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. liquidazione di un eventuale sinistro) potremmo aver bisogno di trattare i suoi dati personali e sanitari che ci ha fornito o richiederle in futuro di fornirceli. La raccolta dei suoi dati sanitari ai fini dell'assunzione medica può avvenire anche telefonicamente sul numero di contatto eventualmente fornito al momento dell'adesione. Ciò potrebbe includere la necessità di (i) condividere tali dati con medici od altri consulenti professionali che ci assistono nell'emissione della polizza o nell'assunzione medica o nel gestire una sua richiesta, reclamo o sinistro o nell'amministrazione della polizza (ii) trasferirli verso paesi non appartenenti alla UE ove l'esecuzione del contratto dovesse richiederlo.

Consenso ad essere ricontattato per comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e ricerche di mercato: vorremmo poterla contattare per proporre contenuti esclusivi, offerte e informazioni relative ai prodotti e servizi MetLife nonché per il compimento di ricerche di mercato. Tali contatti potranno avvenire attraverso modalità automatizzate (es. e-mail e/o sms) o tradizionali (es. posta cartacea e/o telefonata tramite operatore).

Consenso a sottoporre i suoi dati a profilazione per finalità commerciali: vorremmo poter utilizzare i suoi dati personali in nostro possesso per individuare i suoi specifici interessi sulla base di una preventiva attività di profilazione. Per profilazione s'intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali, svolto anche attraverso decisioni automatizzate, volta a valutare determinati aspetti personali e/o abitudini al fine di farle pervenire le nostre proposte commerciali più aderenti al suo profilo.

Per **revocare il consenso reso** può contattarci ai recapiti forniti nella sezione "[Come contattarci o chiedere aiuto](#)". Ricordiamo tuttavia che la **revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati prima della sua revoca**.

La invitiamo a visionare la pagina web del nostro sito internet (www.metlife.it) nella sezione dedicata all'Informativa Privacy:

- per avere **informazioni più dettagliate** sull'Informativa Privacy, sui suoi diritti in tale ambito e sulla terminologia utilizzata;
- per avere **aggiornamenti** in caso di modifiche alla presente Nota Informativa e alle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo o condividiamo i suoi dati personali.

MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Polizza Creditor Protection Insurance - Convenzione assicurativa n. CL/25/006
stipulata da Agos Ducato S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e MetLife Europe
Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Questo documento è stato realizzato in data 10/02/2026 ed è l'ultimo disponibile



La Polizza assicurativa è **facoltativa** e non è necessaria per ottenere la carta di credito o per ottenerla a condizioni diverse.

DATI DELL'ASSICURATO

Nome e Cognome	Nato a	II
Residente a	Indirizzo	CAP
Codice Fiscale	E-mail	
Professione		
Documento di Riconoscimento (tipo/numero)		
In qualità di intestatario del Finanziamento n.	Acceso presso Agos Ducato Spa il	

INFORMATIVA RELATIVA ALLE GARANZIE E AI COSTI DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Garanzie

- ✓ **DECESSO** per qualsiasi causa
- ✓ **INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE** pari o superiore al 60% a seguito di Infortunio o Malattia
- ✓ **MALATTIA GRAVE**
- ✓ **INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE** a seguito di Infortunio o Malattia
- ✓ **MOMENTI FELICI**

Costi

Il Premio è mensile ed è calcolato moltiplicando il tasso di Premio pari al 0,30% per il saldo mensile della Carta di Credito.

I costi di intermediazione sono pari al 50,00 % del Premio netto imposte.

Il Premio viene addebitato dalla Contraente sulla Carta di credito dell'Assicurato ed è versato dalla Contraente alla Compagnia su base mensile.

AVVERTENZE

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.
- Prima della sottoscrizione del Modulo di adesione al Programma Assicurativo, l'Assicurato verifica l'esattezza delle dichiarazioni in esso riportate.
- L'Assicurato può chiedere di essere sottoposto, a sue spese, a visita medica per certificare il suo stato di salute.
- L'Assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi;
- L'Assicurato può consultare la propria posizione assicurativa accedendo direttamente all'Area Riservata presente sul sito www.metlife.it.
- Se la Compagnia si trova nell'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica della clientela, del titolare effettivo e dell'eventuale esecutore, non instaura o prosegue il rapporto e le operazioni, valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF e, in caso di pagamento della prestazione, se richiederne la sospensione. Se l'impossibilità riguarda rapporti continuativi in essere, la Compagnia non effettua modifiche contrattuali e non dà seguito alla designazione di nuovi beneficiari.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

INFORMATIVA CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE

Dichiaro di:

- aver fornito alla Contraente le informazioni necessarie alla valutazione delle mie richieste ed esigenze di copertura assicurativa, nonché alla verifica della coerenza del Contratto con tali richieste ed esigenze prima dell'adesione (artt. 58 e 74 Regolamento Ivass n. 40/2018);
- aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo (artt. 56 e 74 Regolamento Ivass n. 40/2018) in formato:
 - cartaceo**, in caso di sottoscrizione della Polizza di persona con firma autografa;
 - elettronico**, all'indirizzo e-mail fornito, in caso di sottoscrizione della Polizza di persona con Firma elettronica o tramite Sito internet, con facoltà di richiedere gratuitamente una copia in formato cartaceo direttamente alla Contraente.

* Data (gg/mm/aa)

Firma (leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e relativa legge di attuazione e D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.) dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte della Rappresentanza Generale di **MetLife Europe d.a.c.** e **MetLife Europe Insurance d.a.c.** in qualità di Titolari del trattamento - come indicato nell'**Informativa privacy** allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su www.metlife.it, nella sezione dedicata alla privacy. Per le ragioni esposte, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l'esecuzione e gestione del contratto e che è mio obbligo consegnare l'informativa ai terzi di cui fornisco eventualmente i dati, **acconsento al trattamento di categorie particolari di dati personali** per l'emissione e gestione del contratto.

* Data (gg/mm/aa)

Firma (leggibile)

ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO E DESIGNAZIONE DI BENEFICIARIO**1. Dichiarazioni alla Compagnia**

Preso visione dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo relativo al prodotto assicurativo, dichiaro di:

- aderire al Programma Assicurativo, di persona o tramite Sito internet, anche con Firma elettronica;
- essere a conoscenza che la Polizza è **connessa alla carta di credito**, ha durata mensile e si rinnova tacitamente di mese in mese fino a 69 anni, salvo disdetta;
- essere a conoscenza che la Polizza è **facoltativa**;
- prendere atto che eventuali comunicazioni rese dalla Compagnia in corso di Contratto potranno essere effettuate via e-mail, attraverso il sito internet www.metlife.it o, se disponibile, nella mia Area Riservata, come da scelta effettuata da Agos Ducato Spa nella sua qualità di Contraente della polizza collettiva a cui aderisco (art. 4 Regolamento Ivass n. 41/2018);
- prendere atto che la Compagnia ha la possibilità di modificare il Premio su base mensile, qualora i dati medi degli assicurati in portafoglio non dovessero risultare in linea con le ipotesi di tariffazione (art. 3.4 Condizioni di assicurazione).

2. Designazione di Beneficiario – facoltativa

L'Assicurato designa il seguente Beneficiario/i in caso di decesso. In mancanza di designazione, l'Indennizzo sarà pagato agli eredi testamentari dell'Assicurato o, in assenza di testamento, ai suoi eredi legittimi. L'Assicurato può modificare in qualsiasi momento il Beneficiario/i o designarlo/i successivamente, inviando alla Compagnia una comunicazione scritta in forma libera.

AVVERTENZE

- In caso di mancata o errata compilazione dei dati relativi al Beneficiario/i, la Compagnia potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario/i.
- Qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovasse nell'impossibilità di identificare il Beneficiario/i, le somme dovute andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005.
- La modifica/revoca del Beneficiario/i e la designazione di altri beneficiari devono essere comunicate tempestivamente dall'Assicurato alla Compagnia.
- Nel caso in cui l'Assicurato intenda designare più di 2 beneficiari, potrà utilizzare il Modulo di designazione dei beneficiari.

Beneficiario n. 1

Nome e Cognome / Ragione Sociale	Quota %
C.F. / P. IVA	Residenza / Sede Legale:
Telefono	E-mail
Altri dati utili per l'identificazione (es. grado di parentela, rapporto con l'Assicurato)	

Beneficiario n. 2

Nome e Cognome / Ragione Sociale	Quota %
C.F. / P. IVA	Residenza / Sede Legale
Telefono	E-mail
Altri dati utili per l'identificazione (es. grado di parentela, rapporto con l'Assicurato)	

L'Assicurato:

- esclude l'invio di comunicazioni al Beneficiario/i designato/i prima del decesso (la Compagnia contatterà il Beneficiario/i solo dopo il decesso)
- individua, per esigenze di riservatezza, un referente terzo diverso dal Beneficiario/i designato/i che la Compagnia può contattare dopo il decesso

Nome e Cognome	C.F.
Telefono	E-mail

* Data (gg/mm/aa)	Firma (leggibile)
--------------------------	--------------------------

ASSUNZIONE DEL RISCHIO

Dichiaro di non essere portatore di invalidità/inabilità permanente superiore al 33% riconosciuta da INPS, INAIL o altro ente pubblico preposto.

* Data (gg/mm/aa)	Firma (leggibile)
--------------------------	--------------------------

MODULO DI DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI
Convenzione assicurativa n.: _____ **Pratica n.:** _____

Dati dell'Aderente/Assicurato

Nome e Cognome:		C.F.:
Residenza:		
Telefono:	E-mail:	

Il sottoscritto, come sopra identificato, designa i seguenti beneficiari in caso di decesso:
(per ciascun beneficiario indicare la quota percentuale; il totale delle quote di tutti i beneficiari deve essere uguale a 100)
Beneficiario n. 1

Nome e Cognome / Ragione Sociale:		Quota %:
C.F. / P. IVA:	Residenza / Sede Legale:	
Telefono:	E-mail:	
Altri dati utili per l'identificazione (es. grado di parentela, rapporto con l'Assicurato):		

Beneficiario n. 2

Nome e Cognome / Ragione Sociale:		Quota %:
C.F. / P. IVA:	Residenza / Sede Legale:	
Telefono:	E-mail:	
Altri dati utili per l'identificazione (es. grado di parentela, rapporto con l'Assicurato):		

Beneficiario n. 3

Nome e Cognome / Ragione Sociale:		Quota %:
C.F. / P. IVA:	Residenza / Sede Legale:	
Telefono:	E-mail:	
Altri dati utili per l'identificazione (es. grado di parentela, rapporto con l'Assicurato):		

Beneficiario n. 4

Nome e Cognome / Ragione Sociale:		Quota %:
C.F. / P. IVA:	Residenza / Sede Legale:	
Telefono:	E-mail:	
Altri dati utili per l'identificazione (es. grado di parentela, rapporto con l'Assicurato):		

Il sottoscritto:

- esclude l'invio di comunicazioni ai beneficiari designati prima del decesso
(barrando questa casella la Compagnia contatterà i beneficiari solo dopo il decesso dell'Aderente/Assicurato)
- individua, per esigenze di riservatezza, un referente terzo diverso dai beneficiari designati che la Compagnia può contattare dopo il decesso

Nome e Cognome:	C.F.:
Telefono:	E-mail:

AVVERTENZE

- In caso di mancata o errata compilazione dei dati relativi ai beneficiari, la Compagnia potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari.
- Qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovasse nell'impossibilità di identificare i beneficiari, le somme dovute andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005.
- La modifica/revoca dei beneficiari e la designazione di altri beneficiari devono essere comunicate tempestivamente dall'Aderente/Assicurato alla Compagnia.
- Nel caso in cui l'Aderente/Assicurato intenda designare più di 4 beneficiari, potrà utilizzare 2 o più Moduli di designazione dei beneficiari.

*** Data (gg/mm/aa)**
Firma (leggibile)